

Beni stoccati all'estero fuori campo Iva

La vendita di beni che si trovano fuori del territorio dell'Ue, ove erano stati esportati "in franco valuta", sdoganati e stoccati in un deposito, è un'operazione non soggetta ad Iva per carenza di territorialità ai sensi dell'art. 7-bis del dpr 26 ottobre 1972, n. 633; non può pertanto fruire del trattamento di non imponibilità previsto dall'art. 8 per le cessioni all'esportazione, anche in regime di consignment stock, in quanto manca un preventivo accordo commerciale con un cessionario già identificato. È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 34, rilasciata dall'Agenzia delle entrate ieri, 14 febbraio 2025, ad una società che aveva rappresentato l'intenzione di esportare i propri vini pregiati negli USA con una fattura proforma "in franco valuta" intestata all'importatore (impresa di logistica), il quale, dopo avere sdoganato la merce, la tratterrebbe nei propri magazzini fino al momento della vendita, da parte della società istante, ai clienti "privati" statunitensi; l'eventuale merce invenduta sarebbe invece reimportata in Italia, presso la stessa dogana di partenza, prima della scadenza di un anno. Al riguardo, dissentendo dalla soluzione proposta dall'istante, l'Agenzia ha osservato che, nella fattispecie, la spedizione della merce all'estero senza vendita, in assenza quindi di un trasferimento della proprietà, non integra una cessione all'esportazione agli effetti dell'Iva come definita dal citato art. 8, costituendo un'esportazione ai soli fini doganali. In proposito, si deve ricordare che, trattando una fattispecie simile, il Ministero delle finanze, direzione tasse e ii.ii. sugli affari, con risoluzione n. 520657 del 4 dicembre 1975, si era pronunciato in senso diverso, riconoscendo tali vendite successive all'esportazione come "cessioni all'esportazione nei sensi voluti dal primo comma dell'art. 8"; questo orientamento, tuttavia, è stato superato dall'Agenzia già con la risoluzione n. 58/2005, secondo cui si tratta invece di operazioni "fuori campo" per carenza di territorialità. Diverso sarebbe, aggiunge l'Agenzia, il caso in cui la merce fosse inviata all'estero in base ad accordi di "consignment stock" o similari: come precisato infatti con la risoluzione n. 94 del 13 dicembre 2013 (e ancor prima nella citata risoluzione n. 58/2005), l'invio dei propri beni in un paese extraUe in regime di franco valuta, per essere successivamente ceduti al cliente estero, realizza una cessione all'esportazione "quando avviene in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto ab origine dalle stesse parti." Le merci, ancorché stoccate in un deposito, appaiono infatti "vincolate, sin dall'inizio, all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente estero in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento". Tali circostanze (tutelate anche in ambito intraUe dal regime di call off stock) non si riscontrano nella fattispecie, sicché le cessioni dei beni esistenti all'estero sono "fuori campo Iva". In concreto, quindi, dette vendite non potranno essere computate ai fini dell'agevolazione degli acquisti in sospensione d'Iva dei c.d. esportatori abituali.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata ■

